



COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 17/05/2024 N° 112

OGGETTO: TARI 2024: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DELLE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 28 LETTERA A) E D) DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno diciassette del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro alle ore 09:00.

Componente	Pres.	Ass.
FABIO NICOLETTA	Si	
CIACCI DAVIDE	Si	
CAMPOLO MARIA ANTONIETTA	Si	
ANICHINI EMANUELA	Si	
BORGHI FRANCESCA	Si	
MAGGIORELLI BERNARDO	Si	
CROCIANI MONICA	Si	
BALLINI MARCO	Si	
DE ANGELIS PIERLUIGI	Si	
DE RISI ENZO	Si	
PANNONE ALESSIA		Si
CAMPANI SARAH	Si	
ARMINI SILVIA	Si	
CORTONESI MICHELE	Si	
CESAREO FRANCESCA	Si	
PUCCI LEONARDO	Si	
BONDI LORENZA	Si	

Componente	Pres.	Ass.
FALORNI MARCO	Si	
PELUSO ORAZIO	Si	
MASTROMARTINO FRANCESCO	Si	
BOSSINI FRANCO	Si	
MASI ALESSANDRO	Si	
MICHELI LUCA	Si	
PICCINNI GABRIELLA	Si	
MAZZARELLI GIULIA	Si	
TORTORELLI ADRIANO	Si	
FERRETTI ANNA	Si	
PACCIANI FABIO	Si	
GRICCIOLI VANNI	Si	
PARRI CHIARA	Si	
CASCIARO MONICA		Si
CASTAGNINI MASSIMO	Si	
MARZUCCHI GIANLUCA	Si	

Totale presenti: 31

Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

CIACCI DAVIDE
NARDI GIULIO

OGGETTO: TARI 2024: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DELLE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 28 LETTERA A) E D) DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

- -

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

EVIDENZIATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATA la deliberazione n. 363/2021 di ARERA che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e le successive modifiche operate dalla deliberazione n. 389/2023 di ARERA recante l'aggiornamento biennale del metodo tariffario;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 386/2023 di ARERA ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'introduzione di alcune voci (UR1,a e UR2,a), da aggiungersi alla tassa sui rifiuti, inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale;

APPURATO che gli elementi di perequazione di cui al precedente PRESO ATTO sono stati introdotti con l'Art. 32 comma 7 della Legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. legge "SalvaMare"); queste si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, e non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani non incidendo sulla quantificazione del PEF e delle e delle tariffe TARI a questo collegate;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Siena è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha adottato il procedimento per la formazione del PEF 2024 secondo il metodo tariffario MTR-2 sopra richiamato;

DATO ATTO che:

- come risulta dalla Delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna con oggetto "Preso d'atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2024 ai fini TARI e PEF 2024", con nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 31801 del 23/04/2024 questa Amministrazione è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 09/24 del 19/04/2024, il Direttore ha redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico Finanziario 2024 del Comune di Siena, dell'ammontare pari a **€ 13.913.601,00**;
- al Piano Economico Finanziario 2024 deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Siena del 5% sull'importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di **€ 14.609.281,05** e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;
- che il PEF ARERA 2024 di cui sopra, prevede un costo complessivo da prendere a base per la copertura dei costi 2024 con tariffa al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 pari ad **€ 13.913.601,00** complessivi, di cui **€ 9.123.784,00** relativi alla parte variabile e **€ 4.789.817,00** relativi alla parte fissa;
- che la deliberazione n. 386/2023 di ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, per **UR1,a** pari a **0,10 euro/utenza**, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e per **UR2,a** pari a **1,50 euro/utenza**, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario 2024 individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI i documenti **A e B** allegati alla presente deliberazione, contenenti la proposta tariffaria per l'anno 2024 elaborata dalla SI.GE.RI.CO. Spa, concessionaria del Servizio di riscossione della T.A.R.I. per conto del Comune di Siena, e in particolare:

- Proposta tariffaria per l'anno 2024 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche (allegato A);
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2024 (allegato B);
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2024 (allegato B);

PRESO ATTO che SI.GE.RI.CO. S.p.A. è società in house con socio unico il Comune di Siena, che ha nel proprio fine istituzionale, a seguito delle modifiche statutarie di cui alla Deliberazione C.C. 116 del 29.7.2019, anche lo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e della gestione delle entrate patrimoniali, giuste Deliberazioni di Giunta n. 544 del 23/12/2019 con la quale veniva approvato il Contratto di Servizio avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di riscossione e di gestione delle entrate comunali del Comune di Siena alla società "in house providing";

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dalla SI.GE.RI.CO. Spa, concessionaria del Servizio di riscossione della T.A.R.I. per conto del Comune di Siena, si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 151 del 22/05/2014 e modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 28/03/2023;

PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento di cui al paragrafo precedente, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametriche sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

DATO ATTO che sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, si prevede una attribuzione dei costi al **43,35%** alle utenze domestiche ed al **56,65%** alle utenze non domestiche, in continuità con gli anni precedenti;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di*

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2024 predisposta dalla SI.GE.RI.CO. Spa, concessionaria del Servizio di riscossione della T.A.R.I. per conto del Comune di Siena, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti del decreto;

RICHIAMATO il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha disposto che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]"*.
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.

214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che, per effetto del Decreto n. 103 del 07.11.2022 del Presidente della Provincia di Siena, è confermata anche per l'anno 2023 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

RILEVATO che, per l'esercizio corrente, si rende altresì necessario stabilire il numero e le scadenze per il pagamento del tributo di cui si tratta;

VISTO il comma 688 della legge 147/2013 secondo cui il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, garantendo la possibilità di pagare anche in un'unica soluzione;

DATO ATTO che l'art. 36 del vigente Regolamento, testo risultante dalle modifiche operate da ultimo con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/03/2023, prevede al comma 2 che l'importo della tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito annualmente con Deliberazione di Consiglio Comunale;

DATO ATTO che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che : *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,*

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO in conclusione:

- che l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti, compete al Consiglio comunale ai sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli allegati schemi tecnici;
- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta di SI.GE.RI.CO. SpA riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2024/2026 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di finanziare le riduzioni previste nel regolamento comunale facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2024 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;
- di individuare le date di scadenza del versamento della TARI per l'anno 2024 come segue:
 - 1 luglio 2024: prima rata e data di scadenza del versamento in un'unica soluzione;
 - 30 settembre 2024: seconda rata;
 - 2 dicembre 2024: terza rata;
- di stabilire, come disposto dal regolamento TARI, la misura delle agevolazioni previste dall'art. 28 comma 2 lettera a) e d) come segue:
 - a) esenzione dalla tassa per le utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) **fino ad Euro 6.500**;
 - d) esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE **inferiore a Euro 7.500**;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 29/12/2023;
- il Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del

29/12/2023;

- il Piano Esecutivo della Gestione (P.E.G.) 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 18/01/2024;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare, "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" esprimendo parere favorevole a maggioranza in data 15/05/2024;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente della Direzione Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo Revisore allegato al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

PRESO ATTO della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'articolo 7 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato **"A"** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire inoltre che per la tariffa giornaliera di smaltimento di cui al comma 662 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 100% al fine di coprire i maggiori costi del

servizio specifico di igiene urbana fornito;

4. di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato “B” alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

5. di prendere atto altresì che:

- i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;
- tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;

6. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, nonché dal vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione n. 151 del 22/05/2014 e modificato da ultimo con deliberazione n. 25 del 28/03/2023, la copertura finanziaria delle agevolazioni, stimata in € 45.000,00 è garantita mediante lo stanziamento al capitolo di spesa n. 14021025 “Sostituzione nel pagamento della TARI” del bilancio di previsione 2024/2026;

7. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5%.

Richiamata l'illustrazione fatta nel precedente atto n. 111 in pari data, il Presidente dichiara aperta la discussione e interviene per dichiarazioni di voto:

- Cons. GRICCIOLI Vanni - omissis

Dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 31
Astenuti	n. 4 (Castagnini, Griccioli, Marzucchi, Pacciani)
Votanti	n. 27
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari	n. 6 (Ferretti, Masi, Mazzarelli, Micheli, Piccinni, Tortorelli)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n. 31
Astenuti	n. 2 (Castagnini, Marzucchi)
Votanti	n. 29
Voti favorevoli	n. 23
Voti contrari	n. 6 (Ferretti, Masi, Mazzarelli, Micheli, Piccinni, Tortorelli)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

8. di dare atto che la deliberazione n. 386/2023 di ARERA ha stabilito le misure delle componenti perequative unitarie, in prima applicazione, **per UR1,a pari a 0,10 euro/utenza**, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e **per UR2,a pari a 1,50 euro/utenza**, che potrà essere aggiornata in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi, da aggiungersi alla tassa sui rifiuti (TARI), inerenti elementi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani previsti per compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale;
9. di individuare le date di scadenza del versamento della TARI per l'anno 2024 come segue:
- 1 luglio 2024: prima rata e data di scadenza del versamento in un'unica soluzione;
 - 30 settembre 2024: seconda rata;
 - 2 dicembre 2024: terza rata;
10. di stabilire, come disposto dal regolamento TARI , la misura delle agevolazioni previste dall'art. 28 comma 2 lettera a e d) come segue:
- a) esenzione dalla tassa per le utenze domestiche per le situazioni di disagio socio economico, dietro presentazione di richiesta del contribuente, per le abitazioni occupate da famiglie con Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) **fino ad Euro 6.500**;
 - d) esenzione dalla tassa per le abitazioni occupate da una sola persona ultrasettantenne con reddito ISEE **inferiore a Euro 7.500**;
11. di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;
12. di demandare al competente servizio di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del Comune di Siena, Sezione *"Amministrazione Trasparente"* e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

indi con separata votazione, resa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dalla vigente normativa in materia tributaria.

Il Presidente richiamata l'illustrazione svoltasi nel precedente atto n

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
CIACCI DAVIDE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e
norme collegate*

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e
norme collegate*

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

NARDI GIULIO